

(N. 2392)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1958

Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, concernente sussidi a favore dei lebbrosi e dei congiunti a loro carico.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 29 ottobre 1954, n. 1047 sono state stabilite provvidenze economiche a favore dei lebbrosi ricoverati negli appositi luoghi di cura, di quelli dimessi e tenuti in osservazione a domicilio, nonchè dei congiunti risultanti a carico dei lebbrosi ricoverati.

Dette provvidenze, consistenti in un sussidio a titolo di soccorso giornaliero, sono erogate, come è noto, essenzialmente allo scopo di alleviare la preoccupazione che agli infermi in questione deriva dalla necessità di mantenimento dei propri congiunti a carico. Si era avuto modo di constatare, infatti, prima della emanazione della legge 29 ottobre 1954, numero 1047, che una delle maggiori remore al permanere degli infermi stessi nei luoghi di cura era costituita appunto dalla impossibilità

di far fronte alle esigenze proprie e a quelle familiari, a causa della forzata inattività osservata nei luoghi di cura e del conseguente venir meno delle risorse finanziarie.

La misura del sussidio è determinata, nell'ambito dello stanziamento stabilito dalla legge, con decreto dell'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica, di intesa con il Ministro del tesoro.

Attualmente, sulla base dello stanziamento di 50 milioni di lire, il sussidio giornaliero è fissato nelle seguenti misure:

- |   |        |
|---|--------|
| a) lebbrosi ricoverati . . . . .  | L. 200 |
| b) congiunti dei lebbrosi ricoverati di età inferiore a 18 anni . . . . . | » 200  |
| c) lebbrosi tenuti in osservazione domiciliare . . . . .                  | » 300  |

Le disposizioni della legge citata non prevedono peraltro la concessione del sussidio ai congiunti dei lebbrosi tenuti in osservazione domiciliare. Questa disparità di trattamento, rispetto ai congiunti degli ammalati ricoverati, indusse a determinare nel decreto emanato dall'Aiuto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica il sussidio spettante ai beneficiari di cui alla lettera *c*) in una misura superiore a quella prevista per i beneficiari di cui alla lettera *a*).

Tale trattamento più favorevole non riesce però ad alleviare sufficientemente la posizione dei lebbrosi che sono curati presso il proprio domicilio e hanno carico di famiglia.

Appare pertanto equo estendere la corresponsione del sussidio in questione anche per i componenti di tali nuclei familiari.

D'altra parte anche la misura del sussidio stabilita nei confronti dei lebbrosi ricoverati e dei loro congiunti si è rivelata insufficiente ad assicurare le minime esigenze di vita degli ammalati e delle persone a loro carico, e, pertanto, non idonea al conseguimento delle finalità che si propone di raggiungere la legge 29 ottobre 1954, n. 1047.

Allo scopo pertanto di estendere la concessione di un sussidio giornaliero anche a favore dei congiunti dei lebbrosi tenuti in osservazione a domicilio, nonché per adeguare congruamente la misura del sussidio a favore dei vari beneficiari si è predisposto l'unito disegno di legge, con il quale lo stanziamento annuo, attualmente stabilito in lire 50 milioni, viene aumentato di lire 70 milioni.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Lo stanziamento annuo previsto dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1047, per la concessione di sussidi a titolo di soccorso giornaliero a favore dei lebbrosi e dei loro congiunti è aumentato di lire 70 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1957-58.

### Art. 2.

Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero di cui alla legge sopra citata è esteso, a decor-

rese dal 1° luglio 1957, ai congiunti dei lebbrosi dimessi e tenuti in osservazione, semprechè detti congiunti risultino a carico degli infermi e questi versino in condizioni di bisogno.

### Art. 3.

Alla copertura del maggiore onore di lire 70 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1957-58 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 288 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.